



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DECRETO N. 1 DEL 09-01-2026

Oggetto: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DI COMPETENZA DELL'O.S.L. E RELATIVAPROPOSTA TRANSATTIVA, PER LA LIQUIDAZIONE DEL DEBITO CONSISTENTE IN RIMBORSO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ALLEX SINDACO ALESSANDRO AVALTRONI PER ATTIVITA LAVORATIVA AUTONOMA CONCOMITANTE

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 1 DEL 09-01-2026

L'anno duemilaventisei addì nove del mese di gennaio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

RICHIAMATO l'atto d'insediamento presso il Comune di Fratte Rosa avvenuto in data 4/6/2019, in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario;

VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378 (avente a oggetto il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati) e al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (c.d. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

RILEVATO che con proprio provvedimento n. 15, del 29/11/2019, ha proposto alla Giunta Comunale di Fratte Rosa l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e che il citato organo vi ha aderito in data 6/12/2019;

VISTO il proprio provvedimento n. 4 in data 15/1/2021 con cui ha definito le modalità di liquidazione della massa passiva nell'ambito della procedura semplificata, per la quale verranno utilizzate le risorse finanziarie già a disposizione e quelle che, via via, entreranno nella disponibilità dell'O.S.L.;

SEGNALATO di aver già trattato, in esito a precedenti analoghi provvedimenti e applicando le modalità e l'ordine di trattazione di cui al decreto citato al punto precedente:

- i creditori per retribuzioni da lavoro subordinato;
- quelli privilegiati e chirografari i cui titolari hanno presentato tempestiva istanza di ammissione alla massa passiva;
- quelli privilegiati e chirografari i cui titolari non hanno presentato alcuna istanza di ammissione alla massa passiva (quindi rilevati d'ufficio) ovvero l'hanno presentata fuori termine (condizione equivalente alla precedente) e da prendere comunque in considerazione, in base alla succitata determinazione N. 4 del 15/1/2021;

RILEVATO che, **dopo aver erogato gli importi relativi alle proposte di transazione accettate e aver effettuato i prescritti accantonamenti nell'opposta ipotesi** (inclusi quelli necessari per sostenere i costi della procedura), grazie al versamento di ulteriori somme da parte del Ministero dell'Interno direttamente all'O.S.L. o dal Comune (in quest'ultimo caso a seguito della riscossione di tributi spettanti all'O.S.L. per competenza temporale o dopo l'attribuzione di anticipazioni sul "fondo di rotazione" - segnatamente di quelle di cui al provvedimento N. 8 del 22/8/2025-) **sussiste ancora adeguata disponibilità** per procedere all'ammissione alla massa passiva e proporre la transazione al **creditore Dott. Alessandro Avaltroni**, per l'istanza da lui presentata in data 2/4/2025 e relativa al rimborso delle quote dei contributi previdenziali e assistenziali per attività di lavoro autonomo svolta in concomitanza con il ruolo di Sindaco, vantati nei confronti del Comune di Fratte Rosa;

CONSIDERATO che tale posizione creditoria consiste in un debito fuori bilancio del Comune di Fratte Rosa, il che comporta il coinvolgimento dell'autorità comunale anche ai fini dell'ammissione alla massa passiva della quota di competenza della gestione straordinaria;

RILEVATO che tale esigenza è stata soddisfatta in seguito all'adozione della Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 23/12/2025;

PRESA VISIONE della relativa documentazione agli atti e lette le motivazioni e il dispositivo della suddetta delibera – qui integralmente condivise - comprendenti gli aspetti legali relativi al riconoscimento del debito, la determinazione delle quote spettanti al creditore, l'individuazione dei ratei non prescritti nonché di quelli di competenza temporale dell'O.S.L. (nel caso di specie i ratei dal 2/4/2015 al 31/12/2018);

RITENUTO - attesa la rilevanza dell'aspetto per la quantificazione del debito afferente alla gestione straordinaria – di approfondire la tematica della prescrizione nei seguenti termini:

- l'esercizio del diritto che ci occupa è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c.;
- l'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
- l'istante formula la richiesta "in virtù delle recenti sentenze ed indicazioni sul tema degli ultimi anni";
- il tenore letterale della richiesta lascia, quindi, intendere che la stessa non sia stata formulata precedentemente per la ritenuta scarsa probabilità di accoglimento, derivante dai precedenti orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli;
- se si potesse collocare la decorrenza dell'istituto prescrizionale in corrispondenza dei (recenti) mutati orientamenti giurisprudenziali, il periodo da escludere sarebbe per certo molto inferiore, permettendo il riconoscimento all'istante del credito corrispondente a un numero molto maggiore di ratei;
- tuttavia, per consolidata giurisprudenza al suo massimo grado, la presenza di un orientamento giurisprudenziale non favorevole alla concretizzazione di un'istanza quale effettiva posizione creditoria, non integra un impedimento giuridico idoneo a sospendere o differire il decorso della prescrizione, che deve quindi essere intesa in senso oggettivo e giuridico (quindi coincidente con la data di presentazione dell'istanza, non già come mera difficoltà di successo dell'azione);
- dal che deriva che il diritto rivendicato dall'istante deve ritenersi prescritto negli esatti termini quantificati nella delibera consiliare sopraindicata, cioè per tutti i ratei antecedenti ai dieci anni dalla data della sua istanza (2/4/2025) e, quindi, per tutti quelli precedenti al 2/4/2015;

RILEVATO che la conseguente posizione per cui procedere all'ammissione alla massa passiva e alla liquidazione, risulta dal seguente prospetto:

CREDITORE	IMPORTO IVA INCL.	TITOLO	PRESTAZIONE	IMPORTO TRANSAZ. 54%
Dott. Alessandro Avaltroni	13.450,02	Istanza in data 2/4/2025 suffragata dalle condizioni di fatto verificate	Rimborso delle quote dei contributi previdenziali e assistenziali per attività di lavoro autonomo concomitante con quella di Sindaco, dal 2/4/2015 al 31/12/2018	7.263,01

RITENUTO, quindi, che possa senz'altro procedersi a inviare, secondo le modalità indicate nella più volte citata determinazione n. 4/2021, la proposta di transazione al titolare per un importo corrispondente al 54% del credito ammesso (ultima colonna del prospetto sopra riportato);

RILEVATO che, nel precedente decreto N. 15 del 17/10/2025, sono presenti i seguenti refusi:

- 1) il creditore "Intesa San Paolo S.p.A." è stato erroneamente denominato "UBI BANCA";
 - 2) il creditore "Daniel Ohlenschlager" è stato erroneamente denominato "Daniel Ohlensshlager";
- il che rende opportune le relative rettifiche;

VISTA la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3 (contenente modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

VISTI l'art. 31, quindicesimo comma, della L. 21/12/2002, n. 289 - l'art. 5, primo e secondo comma, del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito con legge n.140 del 28/5/2004 - l'art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito in L. 7/8/2016, n. 160 (tutti relativi ai mezzi di risanamento dell'ente locale dissestato);

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo codice di protezione dei dati personali e VISTE le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web, adottate con delibera n. 88 del 2/3/2011 dal garante per la Protezione dei Dati Personalii;

D E C R E T A

- 1) Le premesse integrano il dispositivo.
- 2) È ammesso, alla massa passiva e alla liquidazione, il credito chirografario sopra esposto, il cui titolare ha presentato istanza fuori del termine assegnato e - per il cui corrispondente debito - il Comune di Fratte Rosa ha proceduto al relativo riconoscimento.
- 3) Viene disposto l'invio, al creditore interessato, della proposta di transazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 pari al 54% dell'importo ammesso e con le modalità di cui al proprio provvedimento n. 4 del 15/1/2021.
- 4) All'esito del riscontro/mancato riscontro nel termine assegnato si procederà, rispettivamente, al pagamento dell'importo transato ovvero all'accantonamento di legge, con le modalità prescritte.
- 5) Il creditore erroneamente indicato nel proprio precedente decreto N. 15 del 17/10/2025 "UBI BANCA", viene correttamente ridenominato "Intesa San Paolo S.p.A." e quello erroneamente indicato "Daniel Ohlensshlager" viene correttamente ridenominato "Daniel Ohlenschlager", fermo il resto.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4, sesto comma, del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata, con i consueti mezzi, a cura dell'Uff. Segreteria – Dr.ssa Elisa Polverari.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to Dott. Riccardo Sgalla**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE
F.to Dott.Riccardo Sgalla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 19

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
13-01-2026 al 28-01-2026
Lì 13-01-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Franceschetti Gabriella

Copia conforme all'originale.
Lì 13-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sassaroli Monia